



IL SINDACATO DEI MEDICI

Segreteria Aziendale CIMO Agrigento
Dott.ssa Rosetta Vaccaro
cimoagrigento@gmail.com – vaccaror@libero.it

Prot n. 22 Segreteria Aziendale CIMO AG del 30/12/18

Agrigento, 30/12/2018

Al Commissario ASP di Agrigento
Dott. Giorgio Santonocito
protocollo@pec.aspag.it

Al Direttore Sanitario ASP 1
Dott. S. Lo Bosco
protocollo@pec.aspag.it

Al Direttore Amministrativo ASP 1
Dott. F. Tronca
protocollo@pec.aspag.it

Al Direttore F.F SPRESAL ASP 1
Dr. S. Castellano
dp.spresal@pec.aspag.it

Al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza ASP
Dr.B.Salvago
Pec:anticorruzione.trasparenza@pec.aspag.it

Al Direttore Generale DASOE
Assessorato Regionale Salute Regione Sicilia
dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it

Assessore Regionale della salute
Avv. Ruggero Razza
Piazza Ottavio Ziino 24 – 90145 Palermo
Assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ispettorato Nazionale del Lavoro
dcvigilanza@pec.ispettorato.gov.it
interpellosicurezza@lavoro.gov.it

Oggetto: opposizione , ritiro in autotutela Deliberazione n. 16 del 30/12/18 “Conferimento Deleghe di Funzione Datore di Lavoro in materia di sicurezza”

La Segreteria CIMO Aziendale ASP Agrigento, **CHIEDE** il ritiro della delibera in oggetto per **illegittimità manifesta** .

Come già più volte segnalato da questa organizzazione sindacale CIMO, le delibere con le quali sono state e vengono a tutt'oggi conferite da Codesta ASP le deleghe di datore di lavoro in materia di sicurezza, non rispondono ai requisiti previsti dall' art.16 d.lgs n. 81/08 e relative modifiche d.lgs n.106 /2009.

Questa organizzazione sindacale rileva, che le deleghe attribuite con delibera di cui all'oggetto non hanno efficacia e validità :

- 1) **il delegato non dispone di una somma congrua , non ha l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;**
- 2) **la delega non deve essere un atto simulato, prevedendo il trasferimento di poteri e obblighi solo sulla carta con essa devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate,**
- 3) **il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni oggetto della delega;**
- 4) **non è accettata per iscritto dal delegato e non riporta data certa.**

Va altresì evidenziato che, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008, tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili rientrano:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza; necessaria per la redazione del documento previsto dall'art. 28 del D. Lgs. che contiene non soltanto l'analisi valutativa dei rischi, ma anche l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate. (DVR , PIANI DI EMERGENZA,ESERCITAZIONI E PROVE DI EVACUAZIONI , FORMAZIONE DI TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI).

b) La nomina del **RSPP** , che nelle Strutture di ricovero e cure pubbliche o private con oltre 50 dipendente la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP), **art. 31 comma 6 del d.lgs. 81/2008**, l' RSPP deve essere nominato **obbligatoriamente** interno all'azienda .

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è un professionista esperto in sicurezza, in protezione e prevenzione designato dal datore di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), cioè l' "insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori" (art. 2 comma 1 lettera l) del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; in tale veste collabora con il datore di lavoro, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi e partecipa, sempre assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.

c) I compiti del servizio di prevenzione e protezione essenzialmente sono dettagliati all'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 81/08.

Come affermato dalla giurisprudenza, il [responsabile del servizio](#), al pari dei suoi componenti, è **un mero ausiliario del datore di lavoro, privo di poteri decisionali** ([Cass. pen., 25 marzo 2010, n. 11582](#)) una sorta di consulente...ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere (Cass. pen., 15 gennaio 2010, n. 1834; nello stesso senso Cass. pen.,17 dicembre 2012, n. 49031; Cass. pen., 26 agosto 2010, n. 32357; Cass. pen., 20 agosto 2010, n.32195; Cass. pen., 15 maggio 2008, n. 19523; Cass. pen., 20 giugno 2008, n. 25288).

Questa Segreteria Aziendale più volte ha chiesto di prendere visione dei DVR e delle sue criticità, conoscere i verbali delle riunioni periodiche in merito alla programmazione dell' abbattimento dei rischi o la gestione degli stessi , ma non è stato dato seguito anzi la richiesta è stata ignorata.

A tutt'oggi la richiesta nonostante sia pervenuta a tutte le Autorità competenti, Datore di Lavoro, Assessorato, Spresal nonché all'Autorità giudiziaria è stata ignorata.

Si fa presente alle SSSL in indirizzo, che l'R.S.P.P Asp Agrigento , art. 15 septies, ovvero consulente esterno del datore di lavoro, ignora la designazione sindacale ai sensi dell'Art. 47 e 48 D.Lgs 81 del RLS, incarico di cui il datore di lavoro deve solo prendere atto senza entrare nel merito, propone la delega delle funzioni come si evince dalla delibera in oggetto, atto di pregorativa del datore di lavoro (Direttore Generale) art. 16 comma 1 Dlgs 81/08.

La sicurezza negli ambienti di lavoro , non solo è un diritto dei lavoratori e un dovere dell'amministrazione, ma riveste caratteri di drammaticità per la salvaguardia della salute (benessere psico-fisico-socio-ambientale) .

In particolar modo la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro è un valore etico che è garantito dai principi costituzionali e dallo statuto dei lavoratori .

Nel ribadire la illegittimità della delibera, si coglie l' occasione per chiedere una conferenza di servizi con i sindacati RSU e RSA, per valutare e programmare la sicurezza, alla luce che nell'anno 2018 i NAS hanno disposto la chiusura di alcuni servizi dell' l'ASP di Agrigento per gravi garenze in materia .

Il D.LGS 81/08 e le sue modifiche e integrazioni si occupa della materia sicurezza, quale "PARTECIPATIVA" dei lavoratori assieme al datore di lavoro per la messa in sicurezza delle postazioni lavorative.

Il Responsabile della Trasparenza ed anticorruzione voglia intervenire per ristabilire legittimità alla gestione della sicurezza applicandone correttamente la norma che la regola.

Tanto si doveva

F.TO
Il Segretario Aziendale CIMO Agrigento
Dott.ssa Rosetta Vaccaro